

REGOLAMENTO (CE) N. 936/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1999

che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci
nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, in appresso denominata «nomenclatura combinata», per rispondere nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune e a quelli delle statistiche del commercio estero della Comunità;
- (2) considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, detto «sistema armonizzato»;
- (3) che, pertanto, detta nomenclatura combinata deve essere basata sul sistema armonizzato;
- (4) considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;
- (5) considerando che, a causa dei cambiamenti intervenuti nelle descrizioni dei prodotti, dei loro codici e dello loro note legali ripresi nella nomenclatura del sistema armonizzato o nella nomenclatura combinata, alcuni regolamenti di classificazione dovreb-

bero essere abrogati qualora non siano più pertinenti o validi;

- (6) considerando che, alcuni regolamenti, pur essendo pertinenti, riprendono nel loro testo codici e note legali non più validi; che, pertanto, detti regolamenti dovranno essere aggiornati al fine di adeguarli ai codici e alle note legali in vigore;
- (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto riguarda i regolamenti elencati nella colonna 2 dell'allegato A, con riferimento alle merci specificate nella colonna 3 e 4, i codici e le note legali della nomenclatura combinata elencati nella colonna 5 sono sostituiti dai codici e le note legali della nomenclatura combinata della colonna 6.

Articolo 2

Sono abrogati i regolamenti elencati nell'allegato B.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.